

CONVENZIONE

PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI BOLOGNA ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(affidato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, legge 36/1994 e dell'articolo 14, comma 1, legge Regione Emilia Romagna 25/99, come modificata dalla legge Regione Emilia Romagna n. 1/2003)

L'anno 2008 (duemilaotto) il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre, in Bologna
tra

1) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna – ATO 5 - (di seguito "Agenzia"), C.F. 91221040370, con sede in Bologna, via San Donato n. 82, legalmente rappresentata, ai sensi dell'art. 19 della propria convenzione costitutiva, da Beatrice Draghetti, la quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di presidente, domiciliata ai fini della presente scrittura presso la sede dell'Agenzia

e

2) HERA s.p.a. (di seguito "gestore"), C.F. 04245520376, con sede in Bologna, viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, legalmente rappresentata da Maurizio Chiarini, Amministratore Delegato Hera s.p.a in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Hera s.p.a. del 30 aprile 2008, il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;

premesse

- che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali

al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti;

- che l'articolo 9, commi 1 e 2, della legge sopra citata ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono organizzare il servizio idrico integrato (in seguito s.i.i.) al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità adottando le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ora contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- che la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza al dettato legislativo nazionale, ha emanato la legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del s.i.i. e del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

- che in applicazione di questa legge regionale, successivamente modificata dalla legge regionale 21 agosto 2001 n. 27 e dalla legge regionale 28 gennaio 2003 n. 1, tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ambito territoriale di Bologna e la Provincia di Bologna hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico della convenzione di funzioni, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna;

- che, nel rispetto del dettato normativo, l'Agenzia di ambito di Bologna ed Hera s.p.a. hanno sottoscritto la convenzione del s.i.i. in data 20 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 113, comma 15 bis del decreto legislativo 267/2000;

- che, con la sottoscrizione di tale convenzione, l'Agenzia è subentrata ai Comuni nei rapporti con il gestore e che la suddetta convenzione ha sostituito tutti i contratti di concessione del s.i.i. in essere fino a quel momento, disposti dai singoli enti locali;

- che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale, l'organizzazione del s.i.i. si è articolata in una fase iniziale, cosiddetta di prima attivazione, della durata di tre anni, regolata da un apposito Piano d'ambito di prima attivazione rivisto annualmente, e in un periodo successivo di affidamento regolato dal Piano d'ambito, che può essere rivisto a cadenza quinquennale;

- che, durante il periodo di prima attivazione, l'Agenzia ha avviato un sistema di monitoraggio e controllo avente ad oggetto sia la pianificazione periodica, attraverso le revisioni del Piano d'ambito e della tariffa, sia la programmazione annuale dei servizi svolti, valutati con indicatori di qualità, di efficienza e di economicità;

- che il periodo di prima attivazione si conclude in data 31 dicembre 2007, rendendo necessario regolare opportunamente il successivo periodo di affidamento con un atto specifico;

- che in data 17 febbraio 2005 con deliberazione n. 177, la giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato lo schema di convenzione tipo per la regolazione del s.i.i., di cui l'Agenzia ha tenuto conto per la redazione del presente atto;

- che in data 27 maggio 2005 è stato stipulato fra l'Agenzia e il gestore un contratto di mandato relativo alla gestione degli adempimenti inerenti il mantenimento delle autorizzazioni e concessioni in essere, nonché l'ottenimento delle concessioni di derivazione di acque pubbliche e di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie per la corretta gestione del s.i.i.;

- che in data 13 marzo 2006 è stato emanato il decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 49 che approva il metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del s.i.i., successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 274 del 13 dicembre 2007, di cui l'Agenzia ha tenuto conto per la redazione del presente atto;

- che la normativa nazionale di settore ha subito successive variazioni, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., di cui l'Agenzia ha tenuto opportunamente conto;

- che in data 27 aprile 2006 l'Agenzia e il gestore hanno stipulato un atto aggiuntivo alla convenzione del 20 dicembre 2004, allo scopo di specificare ulteriormente le competenze del gestore e le modalità di svolgimento del servizio, recependo i nuovi orientamenti e gli indirizzi della Regione e della Provincia;

- che in data 2 novembre 2006 è stato stipulato, con il nulla osta della Regione Emilia Romagna, un accordo per definire i rapporti tra le Agenzie di ambito di Bologna e Ravenna e il consorzio Con.Ami, in merito al s.i.i.;

- che la legge della Regione Emilia Romagna 6 marzo 2007 n. 4 disciplina l'adeguamento normativo in materia ambientale definendo che la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione, qualora effettuata dal soggetto gestore del s.i.i. ovvero direttamente dall'Ente locale, nonché la gestione dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa nella convenzione del s.i.i.;

- che l'Agenzia ed il gestore hanno avviato una procedura di ricognizione delle diverse realtà esistenti nel territorio dell'ambito relativamente alle reti private funzionali al s.i.i. allo scopo di disciplinarle in modo organico e nell'interesse del servizio pubblico;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Valore delle premesse e natura della convenzione

Le premesse e gli allegati sono da intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione sostituisce ogni precedente atto, avente ad oggetto il s.i.i. affidato, sottoscritto tra l'Agenzia ed il gestore.


Restano validi ed efficaci gli atti relativi al s.i.i. già sottoscritti tra l'Agenzia ed altri soggetti di cui il gestore è a conoscenza. L'Agenzia potrà sottoscrivere eventuali ulteriori atti relativi al s.i.i. con altri soggetti previa informativa al gestore.

Art. 2 Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola la gestione del s.i.i., costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di gestione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti pubblici di raccolta, allontanamento e trattamento delle acque meteoriche nonché di realizzazione delle vasche di prima pioggia a servizio delle reti miste previsti dal piano di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 286, nonché la realizzazione di investimenti incrementativi, manutentivi o migliorativi di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio, con esclusione degli investimenti relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture per la gestione delle acque meteoriche.

Tale servizio, affidato ad Hera s.p.a., deve essere gestito secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie.

La gestione del s.i.i. dovrà rispettare i livelli qualitativi fissati nel presente atto e nel disciplinare tecnico ad essa allegato.



Art. 3 Perimetro del servizio

Il s.i.i. sarà svolto nei seguenti Comuni: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

L'Agenzia, anche sulla base di determinazione della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 25/99, previo accordo con il gestore, ha facoltà di modificare successivamente il perimetro del territorio su indicato.

In due Comuni dell'ambito permangono situazioni particolari e la gestione di parte del servizio sarà svolta, temporaneamente, dalle Amministrazioni comunali interessate.

Nel Comune di Lizzano in Belvedere lo svolgimento del servizio di acquedotto continuerà ad essere gestito in economia fino al termine della sperimentazione di industrializzazione del progetto Life denominato "Aqualabel", stabilita all'anno 2012. Durante questo periodo il Comune di Lizzano in Belvedere dovrà predisporre tutti gli atti necessari definiti nell'ambito del progetto e funzionali alla valutazione dello stesso al fine di recepire le indicazioni operative da trasferire successivamente

nel disciplinare tecnico, per l'affidamento al gestore di questa attività rientrante nel s.i.i..

Nel Comune di Granaglione lo svolgimento del servizio di acquedotto continuerà ad essere gestito in economia, al fine di procedere alla valutazione sperimentale di estensione del progetto avviato nel Comune di Lizzano in Belvedere con analoghe tempistiche.


Per la durata dei progetti sopra richiamati la tariffa relativa al s.i.i. sarà incassata dai Comuni sopracitati che provvederanno a trasferire al gestore in due rate annuali le quote relative ai servizi di fognatura e depurazione. In entrambi i casi, al termine delle sperimentazioni, la gestione del servizio di acquedotto sarà effettuata dal gestore.

Il gestore prende atto che, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, sono in corso le procedure per l'inclusione dei comuni di Marradi (FI), Firenzuola (FI) e Palazzuolo sul Senio (FI) nel territorio di competenza dell'Agenzia. Al termine di tale procedura sarà rivisto il perimetro del servizio nel rispetto del dettato normativo, ed in particolare dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 25/99.

Art. 4 Durata dell'affidamento

L'affidamento del s.i.i. e della relativa convenzione che lo disciplina dura fino al 19 dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 15 bis, del decreto legislativo 267/00, come modificato dall'art 14 del decreto legge 269/03, convertito nella legge 326/03 e dall'art. 4, c. 234 della L. 350/03, considerato che il gestore ha avviato una procedura di privatizzazione mediante collocamento in borsa entro l'anno 2003.

Nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione l'Agenzia espleta le procedure per il nuovo affidamento del s.i.i. nel rispetto della normativa vigente. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla de-



correnza del nuovo affidamento.

Art. 5 Titolarità della risorsa idrica

Le acque erogate attraverso il s.i.i. sono pubbliche e il rilascio delle relative concessioni di derivazione , così come il rinnovo di quelle già in essere, avviene ad opera della Regione Emilia-Romagna a favore dell'Agenzia.

L'Agenzia subentra al gestore ed ai Comuni anche nell'intestazione delle domande di derivazione pendenti, riservandosi comunque di valutare la correttezza della documentazione tecnica e delle motivazioni poste dall'originario presentatore dell'istanza, anche nei casi di rinuncia alla concessione.

Restano salvi gli accordi contenuti nel contratto di mandato citato in premessa.

I costi annui dei canoni di derivazione d'acqua pubblica sono ricompresi nella tariffa del s.i.i. e saranno corrisposti dal gestore, per conto dell'Agenzia, all'ente competente. In caso di mancato o ritardato pagamento, l'Agenzia applicherà le sanzioni previste all'art. 35 della presente convenzione.

Art. 6 Pluralità di gestori


In due Comuni, Crevalcore e Sant'Agata Bolognese, dell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia la gestione del s.i.i. è stata affidata a SORGEAQUA s.r.l.

L'Agenzia adotta misure di coordinamento tra i diversi Gestori per garantire l'integrazione dei compiti di gestione del servizio.

Art. 7 Divieto di subaffidamento

È fatto divieto al gestore di cedere o subaffidare il s.i.i. oggetto della presente convenzione, a pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento, da parte della Agenzia, delle garanzie prestate dal gestore nelle forme di cui all'art. 34.

Il gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà



avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del s.i.i., di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

Tale previsione si estende anche alla gestione del servizio effettuata dalle società operative territoriali.

CAPO II – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 8 Piano d'ambito

Il Piano d'ambito, allegato alla presente Convenzione, è il documento che definisce i principi, gli obiettivi, il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, i principi per la definizione del programma operativo degli interventi, del piano economico-finanziario e della tariffa di riferimento.

Il Piano d'ambito è sottoposto a revisione periodica secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico.

In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario.


Art. 9 Disciplinare tecnico

Il disciplinare tecnico, allegato alla presente convenzione, contiene le modalità operative per la corretta gestione del s.i.i. ed è, pertanto, documento di riferimento per il gestore e l'Agenzia.

Il disciplinare tecnico può essere modificato con l'accordo delle parti ed è di norma sottoposto ad una verifica biennale. La parte che propone la modifica ne deve dare comunicazione scritta alla controparte e la procedura di modifica deve concludersi al massimo entro trenta giorni.

Art. 10 Programma operativo degli interventi e piano economico-finanziario

Al fine di attuare il Piano d'ambito e di perseguire gli obiettivi in esso fissati,



L'Agenzia approva un programma operativo degli interventi ed un piano economico-finanziario, allegati alla presente convenzione. Nel programma operativo degli interventi si definiscono gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione, le fonti di finanziamento, nel piano economico-finanziario si definisce la tariffa di riferimento. Il programma operativo degli interventi ed il piano economico-finanziario saranno sottoposti a revisione periodica, secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico, ed approvati dall'assemblea dell'Agenzia, previo accordo con il gestore circa la sostenibilità degli investimenti.

Art. 11 Varianti al programma operativo degli interventi ed al piano economico-finanziario

L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma operativo degli interventi nei casi e secondo la procedura dettata dall'Allegato A del disciplinare tecnico. Anche il gestore ha la facoltà di proporre varianti al programma operativo degli interventi rispettando le modalità definite nell'articolo 20 del disciplinare tecnico. In entrambi i casi il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti comporta il ricorso al collegio arbitrale previsto dall'articolo 42 della presente convenzione.

Revisioni del programma operativo degli interventi e del piano economico-finanziario non comportano necessariamente modifiche della presente convenzione.

Art. 12 Svolgimento del servizio idrico integrato a mezzo di società operative territoriali

Il gestore svolgerà il s.i.i. a mezzo delle società operative territoriali Hera Bologna s.r.l. e Hera Imola Faenza s.r.l., ferma restando la piena responsabilità del servizio in capo ad Hera s.p.a., che si impegna a garantire lo svolgimento unitario del ciclo idrico integrato.

Art. 13 Obblighi del gestore

Il gestore deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, sostenendo tutti i costi connessi alla gestione del s.i.i., anche quelli attualmente in capo agli enti locali, ivi comprese le rate dei mutui in essere contratti dai Comuni per opere del servizio stesso.

Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto il gestore si impegna ad assumere tutte le passività relative ai costi di funzionamento dei servizi precedentemente gestiti in economia dagli enti locali, ai sensi dell'art. 1 della convenzione del s.i.i. del 20 dicembre 2004, eventualmente non assunte. In tal modo gli enti Locali sono sollevati dal pagamento dei relativi oneri. Il gestore si impegna così ad assumere tutti i costi connessi alla gestione del s.i.i. a far data dalla sua presa in carico; con particolare riferimento ai costi di gestione delle acque meteoriche relativi alle annualità 2005-2006-2007 vale quanto già definito tra le parti.

Nel caso di svolgimento di una pluralità di servizi il gestore è obbligato a tenere contabilità separate e a fornire il conto economico e tutte le altre informazioni richieste dall'Agenzia, relativamente al servizio oggetto del presente contratto, ripartito fra territori e segmenti del servizio.

Il gestore deve altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

Il gestore deve rispettare, nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Il gestore assume l'impegno di svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.

Il gestore assume l'impegno di adoperarsi per attivare collaborazioni, alleanze ed intese con enti di ricerca e/o altri soggetti specializzati con l'obiettivo di individuare tecnologie in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione delle perdite di rete come specificato nel disciplinare tecnico.

Il gestore deve osservare le prescrizioni di cui al capo V relative all'attività di controllo sullo svolgimento dei servizi.


Tutti i contratti stipulati dal gestore con obbligazioni verso terzi devono prevedere la clausola di sostituzione del contraente, qualora l'Agenzia individui un altro gestore, nel caso di risoluzione o cessazione della presente convenzione.

Art. 14 Responsabilità del gestore

Il gestore è responsabile del buon funzionamento delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni e dello svolgimento del servizio secondo le disposizioni della presente convenzione. Sul gestore grava, inoltre, la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate ad esso nonché dalla titolarità all'autorizzazione allo scarico.

Il gestore s'impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia di tecnica e di sicurezza in ottemperanza ai principi contenuti nel Piano d'ambito, nel programma operativo degli interventi e nel piano economico-finanziario, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa del s.i.i..

Il gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli enti locali nonché il personale dipendente dei suddetti enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.



Art. 15 Eventuali attività ulteriori rispetto al servizio idrico integrato

Qualora il gestore intenda svolgere ulteriori attività rispetto al s.i.i. avvalendosi, anche parzialmente, delle reti o degli impianti funzionali al servizio stesso deve richiedere specifica autorizzazione all'Agenzia.

L'Agenzia rilascia l'autorizzazione qualora giudichi tali attività compatibili con le esigenze primarie del s.i.i..

In tal caso l'Agenzia ed il gestore devono sottoscrivere un'apposta convenzione regolamentando l'utilizzo delle reti e degli impianti, nel rispetto di quanto prevede il metodo tariffario regionale.

CAPO III - RETI IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI FUNZIONALI

ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 16 Dotazione del gestore del servizio idrico integrato

Le parti si danno atto che per lo svolgimento del servizio affidato con la presente convenzione, il gestore si avvale di reti, impianti ed altre dotazioni:

- a) di sua proprietà, in quanto contabilizzate e non scorporate al momento della quotazione in borsa;
- b) già in sua disponibilità in forza di atti o contratti di affidamento pregressi,
- c) realizzati nel periodo di affidamento del servizio;
- d) di proprietà dei Comuni;
- e) di proprietà delle società degli assets.

I beni di cui alle lettere a) e c) sono messi a disposizione del s.i.i. riconoscendo al gestore le quote di ammortamento e la remunerazione del capitale come definite nell'allegato piano economico finanziario per ciascuna delle due tipologie citate.

I beni di cui alla lettera d) sono messi a disposizione del servizio idrico integrate in concessione d'uso gratuita per l'intera durata dell'affidamento del servizio stesso, ai

sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 152/06.

Il gestore si avvale altresì dei canali messi a disposizione dai Consorzi della Chiusa di Casalecchio e Canale di Reno, della Chiusa di San Ruffillo e Canale di Savena, degli Interessati nelle Acque del Canale di Savena. Per tali beni il gestore corrisponderà, ai soggetti proprietari, un rimborso spese quantificato nel piano economico-finanziario; le attività di gestione di tali beni dovranno essere regolate da una convenzione specifica tra gestore e soggetti proprietari.

Le opere, materiali ed immateriali, gli impianti e le canalizzazioni riguardanti la gestione del s.i.i., finanziati con la tariffa del s.i.i. e realizzate durante il periodo di affidamento sono di proprietà degli enti locali nel cui territorio insistono le opere stesse, a cui verranno trasferiti al cessare del servizio affidato.

Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli enti locali o dalle società degli assets, previa convenzione con l'Agenzia, saranno date in concessione d'uso gratuita al gestore per lo svolgimento dei servizi affidati.

Per le modalità di acquisizione nell'ambito del s.i.i. di eventuali nuove opere connesse ai servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e delle acque meteoriche, realizzate nell'ambito di nuove urbanizzazioni, si rimanda a quanto specificato all'art. 23 del disciplinare tecnico.

Ulteriori dotazioni funzionali al s.i.i. appartenenti ad altri soggetti potranno essere messi a disposizione del Gestore, previa verifica ed approvazione dell'Agenzia.

Art. 17 Restituzione dei beni funzionali al servizio

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 39, tutte le opere e attrezzature concesse in uso al gestore devono essere restituite gratuitamente agli enti proprietari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

Qualora le opere, materiali ed immateriali, e le attrezzature prefinanziate dal gestore a far data dal 1 gennaio 2005 e facenti parte integrante del servizio non siano state completamente ammortizzate, saranno parimenti restituite agli enti proprietari dietro corresponsione del loro valore netto contabile calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento, o in ogni caso di cessazione effettiva del servizio da parte del gestore. L'Agenzia, a tal fine, prevedrà l'obbligo per il nuovo gestore di provvedere al pagamento, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, del valore dei beni non ammortizzati al gestore precedente ai sensi del presente articolo.

Con riferimento ai beni di cui al precedente art. 16 elencati sub. a), tali beni saranno in ogni caso messi a disposizione dell'Agenzia alla scadenza della convenzione secondo modalità che saranno definite sulla base delle normative vigenti a quel momento.


Il gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio a lui affidato, espletandolo nel rispetto della presente convenzione, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

CAPO IV - TARIFFA DEL SERVIZIO E ALTRI CORRISPETTIVI

Art. 18 Tariffa del servizio

La tariffa costituisce il corrispettivo totale del servizio ed è riscossa dal gestore.

La tariffa reale media e le relative articolazioni, nonché le successive revisioni e modifiche sono determinate dall'Agenzia, in applicazione del DPGR 49/06 e ss.mm.ii. e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna. La tariffa reale media di riferimento e le relative modalità di applicazione sono indicate nel piano economico-finanziario, allegato 3 alla presente convenzione e sua parte integrante e sostanziale. Detta tariffa potrà essere rivista e modificata con cadenza periodica, co-



me stabilito nel disciplinare tecnico.

L'articolazione tariffaria dovrà perseguire gli obiettivi di riferimento stabiliti nel Piano d'ambito; in particolare terrà conto, ove possibile, della composizione dei nuclei familiari in modo da non penalizzare le famiglie numerose ed incentivare il risparmio idrico per singolo componente. Secondo quanto previsto dal DPGR 49/06 e ss.mm.ii. potranno essere destinati dei contributi per gli utenti in condizioni economiche disagiate, considerando altresì le esigenze di anziani e disabili. L'Agenzia potrà definire appositi provvedimenti o regolamenti, che il gestore si impegna ad applicare, finalizzate a questo scopo e nell'ambito della pianificazione tariffaria già definita.

Fermo restando l'obiettivo del raggiungimento di un'omogeneizzazione tariffaria, il piano economico-finanziario può, comunque, prevedere una differenziazione della tariffa media per bacini di utenza specificatamente individuati dall'Agenzia.

Nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi o nei casi in cui la fognatura non sia ancora presente, ma sia in previsione un'estensione della rete nel programma operativo degli interventi approvato, gli utenti sono comunque tenuti al pagamento integrale della tariffa del s.i.i. per l'attuazione di tale programma. Sono pertanto esclusi dal pagamento della tariffa della fognatura e della depurazione tutti gli utenti non allacciati alla fognatura e per i quali non è previsto nella pianificazione dell'Agenzia l'estensione della rete fognaria.

Art. 19 Altri corrispettivi

Per l'attivazione della fornitura del s.i.i. sono previsti appositi contributi di allacciamento. L'Agenzia disciplina tali contributi e ne cura gli aggiornamenti con specifici provvedimenti.

Eventuali ulteriori introiti del gestore, non direttamente riconducibili all'attività di cui sopra, saranno comunque sottoposti a valutazione da parte dell'Agenzia al fine di garantire una corretta regolazione dei costi per l'utenza, sia domestica che industriale.

Art. 20 Corrispettivo a carico del gestore

Il gestore è tenuto a versare annualmente i canoni di concessione previsti dal DPGR n. 49/06 e ss.mm.ii. come disciplinati nell'allegato piano economico-finanziario.

Art. 21 Imposte, tasse, canoni

Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni, ivi comprese le imposte relative agli immobili, connessi alla presente convenzione ed allo svolgimento del s.i.i..

CAPO V - REGOLAZIONE E CONTROLLO

Art. 22 Controllo da parte dell'Agenzia

L'Agenzia, per il controllo dei servizi affidati, deve ottenere dal gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti e con le modalità stabilite nel disciplinare tecnico.

Il gestore sottopone a certificazione periodica il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata da comunicarsi all'Agenzia.

Il gestore si impegna inoltre a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti abilitati da comunicarsi all'Agenzia e ad adottare il sistema di qualificazione previsto dal d.lgs. 163/06. I contenuti di tale certificazione saranno concordati con l'Agenzia.

La certificazione dovrà in particolare accertare che le opere da realizzare e realizzate in esecuzione del programma operativo degli interventi siano conformi alle norme

tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

Il gestore consente all'Agenzia di effettuare tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive ritenuti opportuni o necessari relativamente a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e le verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento.

L'Agenzia può richiedere al gestore di implementare sistemi di contabilità analitica che consentano di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario al fine di attuare quanto previsto dal DPGR n. 49/06 e ss.mm.ii. ed eventuali ulteriori indicazioni regionali in materia.

In particolare, il gestore redige e fornisce all'Agenzia secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico il conto economico e lo stato patrimoniale, con particolare riferimento al capitale investito netto, per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Secondo le procedure ed i tempi stabiliti nel disciplinare tecnico il gestore predispone e trasmette all'Agenzia il programma operativo degli interventi.

Entro il primo semestre di ogni anno il gestore predispone e trasmette all'Agenzia una relazione di rendicontazione descrittiva come previsto nel disciplinare tecnico.

Art. 23 Comunicazione dati sul servizio

Il gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione degli investimenti nei tempi e con le modalità stabilite dal disciplinare tecnico, anche al fine di consentire all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e gestione rifiuti urbani istituito ai sensi dell'art. 22 della l.r.

n. 25/99 l'accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il gestore è tenuto altresì a comunicare all'Agenzia i dati e le informazioni di cui al Titolo V del disciplinare tecnico.

Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di informazione e rendicontazione, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 35 della presente convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 39 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Art. 24 Dati del servizio

All'Agenzia devono essere forniti tutti i dati tecnici ed economici relativi alle opere del s.i.i.. Tali dati devono essere acquisiti ed elaborati dal gestore e trasferiti all'Agenzia secondo le modalità concordate.

Il gestore ha, pertanto, l'obbligo di mettere a disposizione dell'Agenzia i dati acquisiti durante lo svolgimento del s.i.i..

L'Agenzia può fornire tali dati agli enti locali ed altri soggetti istituzionali interessati confrontandosi con il gestore.

Art. 25 Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

Il gestore svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite convenzioni con altri Gestori, ai sensi dell'articolo 128 del d. lgs 152/06 e degli articoli 5, 7 e 10 del d.lgs. 31/2001, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modificazioni.

Detto controllo avverrà secondo apposito piano da trasmettere all'Agenzia ad ogni aggiornamento.

Art. 26 Attività di informazione e pubblicizzazione

La definizione e le caratteristiche delle attività di comunicazione e pubblicizzazione inerenti il servizio saranno preventivamente concordate tra le parti.

CAPO VI - DOCUMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 27 Carta del servizio

Il gestore adotta la Carta del servizio, approvata dall'Agenzia ed allegata alla presente convenzione, e la sottopone periodicamente a verifiche al fine di proporre eventuali miglioramenti in favore dell'utenza.

Le eventuali modifiche della Carta devono essere previamente concordate tra l'Agenzia ed il gestore ed approvate dall'Agenzia.

Art. 28 Manuale della sicurezza

Il gestore adotta il manuale della sicurezza per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 "Attuazione delle direttive CEE 89/391 89/654 89/655 89/656 90/269 90/270 90/394 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori" e successive disposizioni legislative ed in particolare a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 29 Manuale della qualità

Il gestore adotta il manuale della qualità ai sensi dell'articolo 9 del disciplinare tecnico. In alternativa il gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme ISO 9000 sui servizi erogati. Inoltre, qualora abbia ottenuto la certificazione ambientale, secondo la norma ISO 14001 o secondo il regolamento Emas, deve trasmettere all'Agenzia la documentazione che ne attesta il conseguimento.

Art. 30 Piano di emergenza

Il gestore predispose e mantiene aggiornato il piano di emergenza, come specificato nel disciplinare tecnico.

Art. 31 Piano di ricerca e riduzione delle perdite

Il gestore predispose e mantiene aggiornato il piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano d'ambito e come specificato nel disciplinare tecnico.

Art. 32 Piano di gestione delle interruzioni di servizio

Il gestore predispose e mantiene aggiornato il piano di gestione delle interruzioni di servizio, come specificato nel disciplinare tecnico.

Art. 33 Regolamento del servizio

Il gestore applica il Regolamento del s.i.i., approvato dall'Agenzia ed allegato alla presente convenzione, segnalando all'Agenzia eventuali proposte di modifica.

Le modifiche devono essere approvate dall'Agenzia.

CAPO VII – SANZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Garanzie

Il gestore si impegna a costituire, entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, un deposito cauzionale mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato con modalità "a prima richiesta" per un importo pari al 5% del ricavo medio di esercizio previsto con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.

In alternativa, nel caso in cui al gestore sia attribuito da almeno una delle tre primarie Agenzie di Rating (Moody's, Standard&Poors, Fitch) un rating pari o superiore a BBB ("investment grade" secondo scala Standard&Poors), lo stesso gestore sarà esonerato da prestare qualsiasi tipo di garanzia in relazione agli obblighi assunti con

la presente convenzione, fino al mantenimento di tale classe di rating.

In caso di mancato raggiungimento del rating di cui sopra ed in ogni caso per motivi di inadempienza del gestore, l'Agenzia, a suo insindacabile giudizio, può richiedere l'immediata costituzione del suddetto deposito, a prescindere dalle valutazioni di rating suddette.

Da detta cauzione l'Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente convenzione e nel disciplinare tecnico.

Il gestore dovrà reintegrare il deposito con le somme prelevate, entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Agenzia, pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

Il gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da danni causati all'Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli enti locali associati.

Art. 35 Penali

Al gestore saranno applicate le penali e le decurtazioni tariffarie come specificate nel disciplinare tecnico.

In caso di accertamento di inadempimenti, l'Agenzia, dopo regolare diffida ad adempiere entro un termine stabilito di volta in volta, applica le penali previste dal disciplinare tecnico per l'anno in cui l'inadempienza è compiuta. A tal fine l'Agenzia provvede all'immediata escussione della garanzia prestata dal gestore ai sensi dell'art. 34.

Art. 36 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

In caso d'inadempienza grave del gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio venga eseguito parzialmente, l'Agenzia potrà prendere

tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.

L'Agenzia potrà sostituire il gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 11 per la realizzazione degli investimenti, ai quali il gestore non avrà dato seguito per sua esclusiva responsabilità.

La sostituzione del gestore nei casi previsti in precedenza, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Agenzia contesta al gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 37 Comunicazione di modificazioni soggettive

Qualora il gestore sia interessato da modificazioni soggettive, in particolare, derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti presupposto dell'affidamento, il gestore medesimo è tenuto a comunicare, entro e non oltre 30 giorni, siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del s.i.i. fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione.

Laddove l'Agenzia ritenga che le modificazioni societarie sopra indicate possano condizionare lo svolgimento del servizio, tali modificazioni possono essere causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 39.

La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al primo comma è causa di risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 38 Revisione della convenzione

L'Agenzia ed il gestore di comune accordo e nel rispetto della normativa vigente potranno revisionare la presente convenzione in qualsiasi momento.

Eventuali modifiche agli allegati non comportano necessariamente modifiche alla presente convenzione.

Art. 39 Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del gestore o di assoggettamento ad altre procedure concorsuali ovvero in caso di scioglimento della società.

In caso d'inadempienze di particolare gravità, ovvero in caso d'interruzione totale e prolungata del servizio e laddove non sussistono cause di forza maggiore, nonché in caso di dolo o colpa grave che determinino consistenti danni e disagi alla collettività l'Agenzia potrà decidere la risoluzione della convenzione.

È dedotta in clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. l'interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue ovvero di allonatanamento delle acque meteoriche per una porzione rilevante del territorio servito per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del gestore.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

- a) le ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- b) le ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione;
- c) il mancato pagamento del corrispettivo a carico del gestore, di cui all'art. 20.

Nei casi indicati dalle lettere a), b) e c) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 c.c. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al gestore un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale opererà la risoluzione di diritto del contratto.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al gestore e l'Agenzia avrà facoltà di attingere al deposito di cui all'art. 34 per il risarcimento di spese, oneri e

danni subiti.

Art. 40 Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni saranno indirizzate per competenza a:

- Hera Bologna s.r.l. – viale Carlo Berti Pichat 2/4, Bologna;
- Hera Imola-Faenza s.r.l.– via Casalegno 1, Imola (BO).
- Hera s.p.a. - Viale Carlo Berti Pichat 2/4, Bologna.

Art. 41 Elezione di domicilio

L'Agenzia di ambito elegge il proprio domicilio presso la propria sede di via San Donato 82 in Bologna.

Il gestore elegge il proprio domicilio presso la propria sede di viale Berti Pichat 2/4 in Bologna.

Ogni variazione del domicilio andrà tempestivamente comunicata alla controparte.

Art. 42 Clausola compromissoria

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

Il collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e segg. c.p.c..


Bologna, 28 ottobre 2008

Approvato, letto, sottoscritto:

per l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna-ATO5

La Presidente


Beatrice Draghetti



per HERA S.p.A.

L'Amministratore Delegato


Maurizio Chiarini



I contenuti degli atti contrattuali per il rinnovo della Convenzione del servizio idrico integrato fanno riferimento all'accordo tra le parti siglato in data 19 maggio 2008, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dell'Agenzia.

L'Assemblea di ATO 5 ha approvato, con deliberazione n. 3 del 28 maggio 2008, il suddetto accordo ed i relativi atti contrattuali, dando mandato alla Presidente di apportarvi, comunque, eventuali modifiche non sostanziali derivanti dal confronto puntuale col gestore Hera s.p.a..

La presente Convenzione ed i relativi allegati costituiscono l'esito finale del confronto tra le parti.



Il Gestore approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., tra le clausole di cui alla presente Convenzione, quelle in appresso riportate:

Art. 3 Perimetro del servizio; Art. 7 Divieto di subaffidamento; Art. 8 Piano d'ambito; Art. 10 Programma operativo degli interventi e piano economico-finanziario; Art. 11 Varianti al programma operativo degli interventi ed al piano economico-finanziario; Art. 13 Obblighi del gestore; Art. 14 Responsabilità del gestore; Art. 15 Eventuali attività ulteriori rispetto al servizio idrico integrato; Art. 16 Dotazione del gestore del servizio idrico integrato; Art. 17 Restituzione dei beni funzionali al servizio; Art. 18 Tariffa del servizio; Art. 19 Altri corrispettivi; Art. 20 Corrispettivo a carico del gestore; Art. 22 Controllo da parte dell'Agenzia; Art. 23 Comunicazione dati sul servizio; Art. 35 Penali; Art. 36 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria; Art. 37 Comunicazione di modificazioni soggettive; Art. 39 Risoluzione della convenzione; Art. 42 Clausola compromissoria


Bologna, 28 ottobre 2008

Approvato, letto, sottoscritto:

per l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO5

La Presidente

Beatrice Draghetti



per HERA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Maurizio Chiarini



SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	5
Art. 1 Valore delle premesse e natura della convenzione	5
Art. 2 Oggetto della convenzione	5
Art. 3 Perimetro del servizio	6
Art. 4 Durata dell'affidamento	7
Art. 5 Titolarità della risorsa idrica	8
Art. 6 Pluralità di gestori	8
Art. 7 Divieto di subaffidamento	8
CAPO II - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9
Art. 8 Piano d'ambito	9
Art. 9 Disciplinare tecnico	9
Art. 10 Programma operativo degli interventi e piano economico-finanziario	9
Art. 11 Varianti al programma operativo degli interventi ed al piano economico-finanziario	10
Art. 12 Svolgimento del servizio idrico integrato a mezzo di società operative territoriali	10
Art. 13 Obblighi del gestore	11
Art. 14 Responsabilità del gestore	12
Art. 15 Eventuali attività ulteriori rispetto al servizio idrico integrato	13
CAPO III - RETI IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
Art. 16 Dotazione del gestore del servizio idrico integrato	13
Art. 17 Restituzione dei beni funzionali al servizio	14
CAPO IV - TARIFFA DEL SERVIZIO E ALTRI CORRISPETTIVI	15

Art. 18 Tariffa del servizio	15
Art. 19 Altri corrispettivi	16
Art. 20 Corrispettivo a carico del gestore	17
Art. 21 Imposte, tasse, canoni	17
CAPO V - REGOLAZIONE E CONTROLLO	17
Art. 22 Controllo da parte dell'Agenzia	17
Art. 23 Comunicazione dati sul servizio	18
Art. 24 Dati del servizio	19
Art. 25 Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità	19
Art. 26 Attività di informazione e pubblicizzazione	20
CAPO VI - DOCUMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	20
Art. 27 Carta del servizio	20
Art. 28 Manuale della sicurezza	20
Art. 29 Manuale della qualità	20
Art. 30 Piano di emergenza	21
Art. 31 Piano di ricerca e riduzione delle perdite	21
Art. 32 Piano di gestione delle interruzioni di servizio	21
Art. 33 Regolamento del servizio	21
CAPO VII – SANZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 34 Garanzie	21
Art. 35 Penali	22
Art. 36 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria	22
Art. 37 Comunicazione di modificazioni soggettive	23
Art. 38 Revisione della convenzione	23
Art. 39 Risoluzione della convenzione	24

Art. 40 Comunicazioni tra le parti	25
Art. 41 Elezione di domicilio	25
Art. 42 Clausola compromissoria	25

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

ALLEGATO 1: Piano di Ambito del servizio idrico integrato

ALLEGATO 2: Disciplinare Tecnico del servizio idrico integrato

ALLEGATO 3: Piano economico-finanziario del servizio idrico integrato

ALLEGATO 4: Regolamento del servizio idrico integrato

ALLEGATO 5: Carta del servizio relativa al servizio idrico integrato